



COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA

Provincia di Sondrio

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020

L'anno **2020** addì **29** del mese di **Luglio** alle ore **20.30** nella sede comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Vairetti Rino	Sindaco	SI
Ferrandini Luisa	Consigliere	SI
Bambini Sandro	Vice Sindaco	SI
Corona Federico	Consigliere	NO
Andreossi Fulvio	Consigliere	SI
Franchetti Daniele	Consigliere	SI
Folini Francesco	Consigliere	SI
Betti Giovanni	Consigliere	SI
Della Briotta Annalisa	Consigliere	SI
Zucchi Patrizia	Consigliere	NO
Mitrano Raffaele	Consigliere	NO

Presenti : 8 Assenti : 3

È presente l'assessore Cristina Casali senza diritto di voto

Partecipa il Segretario Comunale **dott.ssa Paola Songini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **Vairetti Rino** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 1 commi dal 738 al 786 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 (Legge di bilancio 2020), a decorrere dall'anno 2020, è stata stabilita una nuova disciplina in materia di IMU, la quale prevede l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;

Dato atto che tale soppressione ha di fatto unificato Imu e Tasi allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari anche in considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 1 relativi alle aliquote delle fattispecie imponibili:

- comma 748: l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, è pari a 0,5% (l'Ente con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento);
- comma 750: l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n° 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 133/1994, è pari a 0,1% (l'Ente può solo ridurla fino all'azzeramento);
- comma 751: fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari a 0,1% (l'Ente può aumentarla fino allo 0,25% cento o diminuirla fino all'azzeramento);
- comma 751: a decorrere dal 10 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - sono esentati dal pagamento dell'Imposta;
- comma 752: l'aliquota base per i terreni agricoli è pari a 0,76% (l'Ente può aumentarla sino a 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);
- comma 753: per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota base è pari a 0,86%, di cui la quota pari a 0,76% è riservata allo Stato (l'Ente possono aumentarla sino a 1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%);
- comma 754: - per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota base è pari a 0,86% (l'Ente può aumentarla sino a 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento)

Richiamato inoltre il comma 755 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge n° 208/2015, i Comuni con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 (l'Ente negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento);

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 107 del D.L. n° 18 del 17.03.2020 (c.d. Cura Italia) il quale ha da ultimo disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 30 settembre 2020;

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 12.03.2019 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni Imu per l'anno 2019;

Ritenuto nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2020 sulla base delle disposizioni normative vigenti dando atto che l'Amministrazione intende in sostanza sommare l'aliquota dell'abrogata TASI all'aliquota della c.d. vecchia IMU per ciascuna tipologia di fattispecie imponibile, in maniera da non determinarsi con la nuova IMU un aggravio del prelievo tributario a carico dei contribuenti;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 ha previsto le ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre (rimane la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno);

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del combinato disposto degli art. 49 comma 1, e 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dal responsabile del servizio Tributi e dal responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto (all.A);

Proceduto alla votazione, per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti : 8

n. 8 favorevoli;

n. 0 contrari

n. 0 astenuti

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare, per l'anno 2020, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito indicato:
 - **abitazione principale e pertinenze** (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 ai sensi dell'art. 1 c. 740 e 741 lett. b) della L. 160/2020)..... Esente
 - **abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze** (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna

delle categorie C/2, C/6 e C/7 ai sensi dell'art. 1 c. 748 della L. 160/2020) 0,5%

- **Fabbricati rurali ad uso strumentale** (art. 1 comma 750 L. 160/2019).. 0,0%
- aliquota per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili..... 0,86%

2. di confermare in € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare appartenente alle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze precisando che la detrazione opera fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso);
3. di confermare la riduzione del 50% della base imponibile relativamente:
 - alle unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Anche per le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all'abitazione si rende applicabile il trattamento previsto per l'abitazione nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
 - ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42;
 - ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione
4. di dare atto che si intende equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso (in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare);
5. di dare atto che i terreni agricoli nel Comune di Ponte in Valtellina in quanto comune interamente montano, risultano esenti da imposizione ai fini IMU ai sensi della vigente normativa;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Imu approvato con la già citata deliberazione consiliare n° 11 adottata in data odierna;
7. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020;
8. di inviare la presente deliberazione tariffaria per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 8 settembre 1998, n° 360;

Indi il Presidente, invita a deliberare sull'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTO ALLA VOTAZIONE, per alzata di mano, , con il seguente esito:

presenti 8

n.8 favorevoli;

n.0 contrari

n.0 astenuti

DELIBERA

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 13**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/07/2020

Il Responsabile di Settore
Ferrari Michela

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Rino Vairetti

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE
Vairetti Rino

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Paola Songini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponte in Valtellina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VAIRETTI RINO;1;13575374
SONGINI PAOLA;2;14972079

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo comune a norma dell'art. 32, c. 1, della Legge 69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/08/2020 al 29/08/2020.

Ponte in Valtellina, 14/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Songini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Ponte in Valtellina, 14/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Songini
